

SENATO DELLA REPUBBLICA  
—— XVII LEGISLATURA ——

**Giovedì 10 aprile 2014**

**228<sup>a</sup> e 229<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

**ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

**I. Discussione del disegno di legge:**

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) - Relatore BUEMI (*Relazione orale*) **(948-B)**

**II. Discussione della mozione n. 230, Santangelo, per la revoca della nomina nei confronti del Sottosegretario Del Basso de Caro (*testo allegato*)**

**alle ore 16**

**Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*)**

## **MOZIONE PER LA REVOCA DELLA NOMINA NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO DEL BASSO DE CARO**

(1-00230) (11 marzo 2014)

SANTANGELO, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvocato Del Basso de Caro Sottosegretario di Stato;

considerato che:

la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il reato di peculato, al fine di accertare la destinazione di somme non rendicontate (pari a 11.300 euro), utilizzate nel corso del suo mandato di Consigliere regionale della Campania;

il reato per cui il Sottosegretario è indagato è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale ed è inserito nel capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II del codice, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Con la previsione di tale fattispecie il legislatore incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, "avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria";

valutato che:

il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello delle infrastrutture, che ha competenze relevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste dal codice della strada e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della

navigazione. Detiene competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul trasporto pubblico locale, sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti;

alla palese inopportunità politica ed al necessario principio di cautela e precauzione nell'affidamento di cariche pubbliche, alla nomina governativa si aggiunge l'incompatibilità tra la delicatezza del mandato con la contemporanea indagine giudiziaria in corso, concernente un delitto contro la pubblica amministrazione;

la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato dell'avvocato Umberto Del Basso de Caro.

## **INTERROGAZIONE SUL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA**

(3-00621) (14 gennaio 2014)

BERNINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il gruppo RFI eroga i servizi di assistenza a terra alle persone a ridotta mobilità (PRM), in un circuito di oltre 250 stazioni diffuse su tutto il territorio nazionale e individuate in base alle caratteristiche di accessibilità, al tipo di treni che vi fanno fermata (se cioè i treni sono attrezzati ad accogliere le PRM su sedia a rotelle) e all'effettiva domanda di servizi di assistenza nel bacino di utenza delle stazioni;

il 15 dicembre 2013, nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia è entrato in vigore il nuovo orario cadenzato dei treni regionali;

nonostante l'entrata in vigore del nuovo orario, unitamente all'introduzione di nuovi convogli, sia stato positivamente reclamizzato sulla stampa locale, il servizio di trasporto ferroviario ha registrato una drastica riduzione del numero di treni regionali provvisti di carrozza idonea al trasporto di persone con disabilità motoria sulla tratta Venezia-Padova;

da notizie giunte all'interrogante, risulta che, nonostante le numerose richieste presso la "Sala blu" tramite l'apposito numero, e presso i *desk* informativi ubicati all'interno delle stazioni ferroviarie, alcuni passeggeri, all'atto della prenotazione delle assistenze per i giorni 19, 20 e 21 dicembre, sono venuti a conoscenza delle fasce orarie disponibili;

l'unico convoglio regionale provvisto di carrozza idonea disponibile sulla tratta Venezia-Padova nella fascia dalle ore 8 alle ore 10 è quello delle ore 8.05, mentre il successivo treno utile è quello delle ore 10.49;

in base a quanto stabilito dal regolamento "Carta blu", per le persone affette da disabilità motoria occorre recarsi in stazione almeno 30 minuti prima della partenza del treno, e quindi per le ore 7.30;

per tale motivo, gli utenti che abitano al lido di Venezia sono costretti a partire alle ore 6.30, accompagnati da personale addetto retribuito con paga oraria attingendo a un fondo regionale;

nonostante il treno delle ore 8.41, sulla tratta Venezia-Padova sia ancora presente in orario, esso non è più accessibile, mentre sulla tratta Padova-Venezia non è accessibile neanche il treno regionale veloce delle ore 17.50 proveniente da Bologna;

alcuni utenti affetti da disabilità motoria, non potendo disporre di accompagnatore sino alle ore 21, sono obbligati a usufruire del treno delle ore 17.23, considerato che il treno utile successivo parte da Padova esattamente 60 minuti più tardi;

giòva sottolineare che i numerosi treni "Frecciabianca" o "Frecciargento" sono accessibili solo pagando il biglietto per intero 15 euro, cui si aggiunge il costo del biglietto per l'accompagnatore, per un costo totale giornaliero di circa 40 euro;

da indicazioni fornite dalla "Sala blu" di Trieste ad alcuni passeggeri, i treni attrezzati da Venezia S. Lucia a Padova sono attualmente il regionale 20810 in partenza alle ore 8.05, e il treno regionale 20777 in partenza alle ore 10.49; mentre da Padova a Venezia S. Lucia i treni sono: regionale 20792 in partenza alle 17.23, e regionale 20794 in partenza alle ore 18.23;

quanto sopra, oltre a determinare costi insostenibili per gli utenti in difficoltà, viola anche la normativa europea;

tenuto conto che:

la Commissione europea ha elaborato una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti. La strategia si basa sull'attuazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'azione della Commissione rientra nell'ambito della strategia Europa 2020 e si fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del trattato di Lisbona;

al fine di favorire l'inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato 8 aree d'azione congiunta tra la UE e gli Stati membri, definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione della UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri. Per i viaggi in treno all'interno dell'Unione, il regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilisce una serie di diritti fondamentali dei passeggeri tra i quali, per i disabili, il diritto al trasporto con adeguata assistenza e accessi non discriminatori ai treni;

l'offerta alle persone con disabilità e a quelle a mobilità ridotta pari opportunità di trasporto ferroviario rispetto agli altri cittadini rappresenta un principio fondamentale in linea con gli obblighi della UE a norma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

le imprese ferroviarie non possono rifiutare il trasporto, né imporre che una persona con disabilità sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi a norme non discriminatorie di accesso:

occorre inoltre considerare che le attuali 14 postazioni della rete "Sala blu" del gruppo RFI presenti sul territorio nazionale non riescono a fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili, il cui volume anche secondo le fonti ISTAT è in costante aumento;

in un momento di forte crisi economica e di aumento della povertà, occorre garantire il miglioramento della qualità del servizio di trasporto ferroviario offerto ai passeggeri affetti da disabilità motoria;

ciò conferma come il disservizio di trasporto ferroviario determini insanabili disparità di trattamento a danno dei cittadini con ridotte capacità di deambulazione e diversamente abili, nonché grave limitazione della loro libertà personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario ed urgente sollecitare l'ente Ferrovie dello Stato affinché provveda tempestivamente e senza indugio a ripristinare il numero di convogli dotati di carrozze idonea al trasporto di persone con disabilità motoria, al fine di rendere parimenti accessibili le stazioni e relative pertinenze a tutti i cittadini;

se intenda promuovere giuste iniziative tese ad accertare l'efficienza del trasporto delle persone diversamente abili nelle stazioni ferroviarie, con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni da osservarsi in materia di orario, al fine di assicurare una corretta applicazione delle regole e garantire un accesso non discriminatorio ai servizi.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI  
SENSI DELL'ART. 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLA  
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DA PARTE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA**

(2-00146 p. a.) (2 aprile 2014)

FAVERO, SUSTA, ALBANO, ANGIONI, BORIOLI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, DE MONTE, ESPOSITO Stefano, FABBRI, FERRARA Elena, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LEPRI, LO MORO, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, MATTESINI, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SAGGESE, SANGALLI, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 430 dell'8 novembre 2013, ha respinto la domanda di risarcimento danni per diffamazione proposta dal consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese nei confronti del signor R.D. in relazione alle sue dichiarazioni, apparse su alcuni quotidiani locali del territorio biellese in merito alla carenze di risorse idriche del distretto di Albano vercellese, poiché le stesse non presentano profili diffamatori, avendo i requisiti dell'utilità sociale, della verità e della continenza;

è risultato, infatti, provato come affermato dal convenuto in giudizio e riportato dalla sentenza che tale consorzio abbia disperso, nel 2006 e poi anche nel 2007, una significativa quantità d'acqua irrigua destinata agli agricoltori del distretto di Albano, dapprima attraverso la chiusura del cavo sulla roggia di Lonza (che serve il distretto di Albano) e, quindi, convogliando un'ingente quantità d'acqua verso il fiume Sesia, dove finiva in discarica;

è emerso, inoltre, attraverso una prova documentale della parte convenuta, come corrispondesse a vero il fatto denunciato secondo cui la quantità di acqua destinata ai terreni compresi nel distretto di Albano, che si attestava, normalmente su una quantità di 10-20 moduli, tra il periodo tra il 25 maggio ed il 18 agosto 2006 avrebbe subito un radicale decremento. Lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, infatti, che il 70 per cento della carenza idrica denunciata dagli attori era dipesa dall'irregolare e/o discontinua fornitura delle acque di irrigazione che, nel periodo da

giugno ad agosto 2006, non era stata sufficiente a garantire la sommersione e/o l'irrigazione turnata come nelle annate precedenti dei terreni di proprietà di alcuni agricoltori locali;

è stato pertanto accertato che il consorzio di bonifica Baraggia non ha soddisfatto le esigenze idriche del distretto di Albano avendo deliberatamente convogliato le acque disponibili e già derivate nei canali del consorzio nel fiume Sesia;

considerato che:

tale procedura, come emergerebbe dalle lamentele degli stessi agricoltori, sarebbe funzionale a enfatizzare l'idroesigenza del settore risicolo e giustificare la necessità di opere strutturali quali il progetto di "rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio" del consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese;

tale progetto, come già descritto nell'atto di sindacato ispettivo 3-00405, sin dalla sua presentazione, ha destato preoccupazione e proteste di gran parte delle amministrazioni comunali e di un movimento di opinione pubblica, rappresentato dall'associazione di volontariato "Custodiamo la Valsessera", che lo hanno valutato negativamente;

le ragioni di questa opposizione sono innanzitutto di carattere ambientale: i danni causati da tale opera idraulica sarebbero irreversibili e non mitigabili in un'area protetta di grande valore naturalistico. Anche i vantaggi economici e finanziari sarebbero nulli. L'importo previsto sarebbe di 322.350.000 euro, cifra verosimilmente sottostimata e non sostenuta nemmeno in minima parte dai fruitori dell'investimento, ma posta a totale carico della finanza pubblica. Il rapporto costi-benefici sarebbe quindi assolutamente negativo, soprattutto in un quadro nazionale di estrema difficoltà economica e finanziaria, ed infine rilevanti sarebbero anche le conseguenze per la realtà agro-economica del territorio;

l'esigenza di irrigazione delle risaie del comprensorio, inoltre, sarebbe frutto di stime e previsioni esagerate. L'associazione "Custodiamo la Valsessera", in sede di procedura di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul progetto del Consorzio, avrebbe eccepito circa le risultanze dello studio "Bilancio delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia" in quanto l'idroesigenza irrigua



sostenuta nello studio è fortemente sovrastimata in 148 milioni di metri cubi, ovvero una quota che rappresenta il 50 per cento della risorsa attualmente utilizzata nell'area ove la vocazione risicola è, storicamente, legata alla grande disponibilità idrica, non certo ad una sua carenza;

tali conclusioni sono dimostrate dal fatto che nell'ultimo decennio la differenza di produzione risicola tra le annate più piovose e quindi con maggiore disponibilità d'acqua e quelle più secche (compresa la siccitosa annata 2003) è molto contenuta: la variazione delle rese per ettaro tra gli anni con afflussi meteorici scarsi ed abbondanti sarebbe di circa il 10 per cento, secondo l'associazione. Lo stesso raccolto dell'anno 2012, dopo una primavera e un'estate con scarse precipitazioni, sarebbe stato perfettamente in linea con le annate precedenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre delle ispezioni previste dell'attività di vigilanza *ex art. 42*, commi 4 e 5, della legge regionale n. 21 del 1999, per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio, e in caso disporre lo scioglimento del consiglio dei delegati per ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto, persistente inattività e gravi irregolarità amministrative e contabili;

quale sia la valutazione sul progetto, sulla sua validità e l'effettiva necessità, che a parere degli interpellanti, di molte amministrazioni locali e dei cittadini delle zone coinvolte rischia di avere gravi conseguenze di carattere ambientale, economico e civico sulle realtà locali interessate.

## INTERROGAZIONE SULLA CREAZIONE DI UNA FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA

(3-00778) (5 marzo 2014)

GIARRUSSO, PEPE, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, ROMANI Maurizio, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri* - Premesso che:

il 28 aprile 2010 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge "Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR (EGF), firmato a Velsen il 18 ottobre 2007" (legge 14 maggio 2010, n. 84);

tale Forza di gendarmeria europea, ispirata ai *gendarmes* francesi e alle M.S.U. (Multinational Specialized Unit) dei Carabinieri, fondata nel settembre del 2004 e operativa dal 2006, ha lo scopo di gestire le crisi internazionali e contribuire alla politica di difesa e sicurezza europea. L'EGF può disporre da 800 a 2.300 unità ed il primo impiego operativo ha visto lo schieramento dei suoi contingenti nell'ambito dell'Unità integrata di Polizia (IPU) della missione "EUROF Althea" in Bosnia Erzegovina, con capacità del controllo della folla, investigazione, *intelligence* e supporto delle forze di polizia locali;

la Eurogendfor può condurre missioni di polizia in diversi teatri, inclusi quelli destabilizzati, a supporto dell'Unione europea (UE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche;

come quartier generale è stata individuata la Caserma dei Carabinieri "Generale Chinotto" nella città di Vicenza, sede anche del Centro di eccellenza per le *Stability Police Units* (CoESPU), istituito dall'Arma nel 2005, in stretta intesa con il Dipartimento di Stato americano e sotto l'egida

del Dipartimento per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, per incrementare le capacità globali di sostegno alle operazioni di pace delle nazioni con particolare attenzione ai Paesi africani (Africom);

il comando è assegnato a rotazione a ciascuno dei sei Paesi firmatari del Trattato di Velsen e il CIMIN (Comité InterMinistériel de haut Niveau), ovvero Comitato Interdipartimentale di Alto Livello, costituisce l'organo decisionale che governa l'EGF;

considerato che:

il Trattato di Velsen stabilisce che Eurogendfor ha valenza sovranazionale e che la linea di azione politica è definita dai ministri degli esteri e della difesa dei Paesi membri, mentre l'area operativa è costituita dalle forze di polizia che la compongono. Per l'Italia tale compito è stato affidato all'Arma dei Carabinieri, così come previsto dall'art.3 della legge di ratifica n. 84 del 14 maggio del 2010;

molteplici sono le funzioni che l'EGF è in grado di svolgere e, proprio a tal proposito, la Forza di gendarmeria europea viene intesa alla stregua di una super-polizia con poteri illimitati, senza nessun obbligo di rispondere ai governi o ai parlamentari degli Stati aderenti, né tantomeno all'Unione europea, e con immunità giudiziaria sia in ambito nazionale che sovranazionale;

considerati gli artt. 21, 22, 23, 29, del Trattato di Velsen, a parere degli interroganti, emergono alcune anomalie, circa la funzione di garante e di controllo della legalità, prerogative di una forza di polizia che ha il compito e la missione di proteggere i Paesi dell'Unione Europea;

in forza di tali articoli: risultano inviolabili i locali, gli edifici e gli archivi dell'EGF sul territorio delle Parti; le proprietà e i capitali di EGF e i beni che sono stati messi a disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti; le comunicazioni indirizzate ad EGF o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza; gli appartenenti a tale forza non possono subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in tutti quei casi collegati all'adempimento del loro servizio,

si chiede di sapere:

quali siano i presupposti operativi previsti per l'impiego e il dispiegamento dell'Eurogendfor sul nostro territorio, anche in virtù del fatto che essa opera con poteri e immunità giudiziaria illimitati;

in che modo le forze di polizia e la forza armata italiana si rapporteranno con Eurogendfor;

quale sia il cronoprogramma del Trattato di Velsen e quali siano le fasi ancora da attuare per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute;

quali siano i poteri dell'Autorità giudiziaria italiana, nel caso vengano riscontrate condotte di reato, anche per fatti gravi, in cui risulti coinvolto personale italiano in servizio nell'Eurogendfor.

## INTERPELLANZE SULLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'UNAR NELLE SCUOLE

(2-00104) (18 dicembre 2013)

GIOVANARDI, SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, PAGANO, FORMIGONI, AIELLO, DI GIACOMO, D'ASCOLA, DALLA TOR, CONTE, GUALDANI, COMPAGNA, BILARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

in applicazione della direttiva 2000/43/CE il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha dato attuazione del nostro ordinamento del "principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'UNAR (Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali) che deve garantire "parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica";

tale ufficio secondo il decreto deve operare "in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità";

a giudizio degli interpellanti senza nessuna norma di legge che lo preveda l'UNAR ha allargato la sua competenza anche alle persone LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali, transessuali e *transgender*);

tale ufficio opera avvalendosi di un gruppo nazionale di lavoro nominato con decreto direttoriale del 20 novembre 2012, costituito da 29 associazioni che raggruppano gli omosessuali italiani: comitato provinciale Arcigay "Chimera Arcobaleno" di Arezzo; Ireos - centro servizi autogestito comunità "Queer"; Arcigay; comitato provinciale Arcigay "Ottavio Mai" di Torino; Agedo; Parks - Liberi e uguali; Equality Italia rete trasversale per i diritti civili; Ala Milano *onlus*; Arci Gay\_Lesbica Omphalos; Polis aperta; Di'gay project - DGP; circolo culturale omosessuale "Mario Mieli"; Gay center/Gay help line; Famiglie arcobaleno; Arcilesbica associazione nazionale; Rete genitori rainbow; Shake LGBTE; circolo culturale Maurice per la comunità GLBT; associazione Icaro *onlus*; circolo Pink; Cgil nuovi diritti; Movimento identità transessuale; associazione radicale Certi diritti; avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford; Gay.NET; I Ken; Consultorio transgenere; Libellula; Gay LIB;

in collaborazione con tali associazioni di parte, l'UNAR ha emanato un documento intitolato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)" pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sotto l'egida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza e del Ministro per l'integrazione. Tale strategia è stata arricchita ultimamente (il 13 dicembre 2013) da un ulteriore documento, sempre pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato ai giornalisti, conosciuto come "Comunicare senza pregiudizi", a giudizio degli interpellanti senza precedenti se non al tempo delle veline del Ministro della cultura popolare in epoca fascista, nel quale si propongono 10 punti di cui tener conto quando si tratta di argomenti LGBT, con incredibili e sconcertanti disposizioni che il giornale dei vescovi italiani ha bollato come "il decalogo che rovescia la realtà", come si apprende da un articolo di "Avvenire" del 17 dicembre,

si chiede di sapere:

a quale titolo l'UNAR si interessi delle persone LGBT che certamente non rientrano nel novero di coloro che possono essere discriminati per ragioni di razza o di origine etnica;

quale credibilità il Governo attribuisca a documenti che lungi dall'essere "imparziali" sono frutto del lavoro e dei pregiudizi di parte delle associazioni militanti per i diritti delle persone omosessuali;

se non intenda chiarire che questi documenti, pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri non rappresentino l'orientamento del Governo e pertanto debbano essere rimossi da tale sede.

(2-00106) (23 dicembre 2013)

MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), ente governativo istituito all'interno del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato in data 29 aprile 2013 il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)";

tale documento contiene le linee guida asseritamente volte all'applicazione dei principi contenuti nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, volta a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità "di genere";

il medesimo documento contempla, in particolare, uno specifico punto strategico (4.1. "Asse Educazione e Istruzione") per diffondere la "teoria del *gender*" nelle scuole, attraverso anche iniziative volte ad offrire ad alunni e docenti, ai fini dell'elaborazione 2 del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;

tali misure, secondo l'UNAR, devono comprendere «la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere»;

il documento prevede espressamente, tra l'altro, l'obiettivo strategico di «ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT», di «garantire un ambiente scolastico sicuro e *friendly*», di «favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni», nonché di «contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali», anche attraverso: la «valorizzazione dell'*expertise* delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie, per potersi avvalere delle loro conoscenze»; il «coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali e provinciali sul *diversity management* per i docenti»; la «predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» (genitore 1 e genitore 2); l'«accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione»; l'«arricchimento delle offerte di formazione con la predisposizione di bibliografie sulle tematiche LGBT e sulle nuove realtà familiari, di laboratori di lettura e di un glossario dei termini LGBT che consenta un uso appropriato del linguaggio»;

lo stesso documento prevede anche la «Realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con un particolare *focus* sul tema LGBT» e sullo «sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente», sull'«educazione affettivo-sessuale», sulla «conoscenza delle nuove realtà familiari», e che tale formazione «dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli

studenti (con riconoscimento per entrambi di crediti formativi) ma anche a tutto il personale non docente della scuola (personale amministrativo, bidelli, eccetera)»;

considerato che il citato documento a giudizio dell'interpellante:

espropria la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo ad assolvere l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale, in maniera prudente, armonica e senza particolari traumi;

si pone in palese violazione di due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: l'art.18, il quale garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e l'art. 26 nella parte in cui attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli;

si pone in palese violazione dell'art.30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto dei genitori ad educare i propri figli, nonché delle disposizioni del codice penale in materia, e di tutte quelle che pongono quale limite per qualsiasi atto, privato o pubblico, il principio del buon costume;

è stato adottato omettendo la consultazione di tutte le parti sociali interessate, con specifico riguardo ai genitori ed ai docenti, violando in tal modo non solo il principio ribadito all'interno dello stesso documento (pag.16) e relativo alla necessità di un coinvolgimento di «tutti gli attori della comunità scolastica, in particolar modo le seguenti categorie: gli studenti, i docenti e le famiglie», ma anche il principio previsto nella stessa raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, di cui è emanazione, nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione» (Allegato VI Istruzione, n.31); in realtà, come si evince dal decreto di costituzione del gruppo nazionale di lavoro emanato in data 20 dicembre 2012 nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è stata coinvolta, mentre si è ritenuto di limitare la partecipazione al gruppo di lavoro a ben 29 associazioni "LGBT";



non ha neppure tenuto conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle "Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa", diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012, il quale, peraltro, partecipava a pieno titolo al tavolo di coordinamento interistituzionale appositamente attivato per la stesura del documento "Strategia nazionale";

non ha tenuto in alcun conto le puntuali contestazioni formulate da Forum regionale genitori scuola lombardo con lettera del 15 aprile 2013 e del Forum nazionale genitori scuola al Ministro dell'istruzione Carrozza con lettera del 12 novembre 2013;

non è stato sottoposto alla valutazione ed al dibattito parlamentare;

è stato adottato successivamente alle dimissioni del Governo ed in regime di ordinaria amministrazione, dopo, peraltro, che il Governo precedente aveva espressamente ritenuto di non assumere alcun provvedimento per recepire la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda invitare le tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti dal Governo a non dare attuazione al documento "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", in considerazione delle palesi irregolarità evidenziate e del fatto che tale documento è in aperto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione;

se non ritenga di chiedere l'annullamento del documento in vista di una rielaborazione nel rispetto della Costituzione e della consultazione delle categorie interessate, prevista dalla stessa raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa da cui origina.

(2-00107) (2 gennaio 2014)

MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che l'11 dicembre 2013 il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", che il 19 dicembre il vice ministro del lavoro e politiche sociali con delega alle pari opportunità, Maria Cecilia Guerra, ha difeso in un comunicato stampa;

considerato che, a giudizio dell'interpellante:

tali linee guida esprimono la totale adesione all'ideologia "*gender*", ovvero alle ideologie "LGBT" (o anche "LGBTIQ" precisano), espressione che peraltro ammoniscono ad usare, e pretendono che a tale ideologia si conformino tutti "gli enti pubblici a ogni livello" che devono "astenersi da dichiarazioni, in particolare dinanzi ai mass media, che possano ragionevolmente essere interpretate come suscettibili di legittimare atteggiamenti di odio o discriminatori" (come si legge nella raccomandazione CM/REC (2010)5); per chiarire che non si tratta di ipotesi astratte, specificano che "Gli incitamenti all'odio e alla discriminazione occupano ancora uno spazio rilevante nelle dichiarazioni provenienti da autorità pubbliche e rappresentanti delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche e sono veicolate costantemente dai media italiani", e che occorre invece adoperare "concetti e linguaggi appropriati" (come si legge nelle linee guida); l'intento è dunque modificare il modo di esprimersi non solo di enti e istituzioni pubbliche, ma anche dei media e persino delle istituzioni ecclesiastiche, la cui autonomia e libertà d'espressione è sancita dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, oltre che dall'articolo 21;

le linee guida precisano nel dettaglio tutti i dogmi dell'ideologia *gender*, che, ben al di là di qualunque evidenza scientifica, teorizza la totale separazione del sesso dall'orientamento sessuale, nel senso che essere di sesso maschile e provare attrazione verso le donne è mera coincidenza: "C'è l'abitudine diffusa a pensare che, per esempio, ai cromosomi XY corrisponda il sentimento di appartenenza al genere maschile (...) e un orientamento eterosessuale (...) ma è solo una delle possibilità" (dalle linee guida);

inoltre, stigmatizzano l'espressione "preferenza sessuale", in quanto "sottintende l'idea che l'essere gay o lesbica o bisessuale sia una scelta", cosa che l'ideologia "*gender*" delle linee guida rifiuta dogmaticamente, pur classificando la bisessualità come "orientamento sessuale", dunque del tutto indipendente da "scelte", implicando logicamente che per loro l'intraprendere ogni singola relazione non implica alcun tipo di scelta consapevole ma una sorta di pulsione insopprimibile; teoria che, per il principio di non discriminazione, andrebbe applicata a tutti, definendo qualsiasi tipo di rapporto sessuale come indipendente dalla volontà, con la conseguenza che nessuno andrebbe mai punito, né per incesto, né per pedofilia, né penalizzato in caso di adulterio;

esse pretendono che l'orientamento omosessuale non sia menzionato, neppure in modo del tutto neutro, nelle notizie giornalistiche, ma poi

condanna espressioni come "amico vicinissimo, la persona che gli è stata più vicina", perché nasconderebbero legami omosessuali;

ancora, scoraggiano l'uso dell'espressione "donna gay", pretendendo la parola "lesbica", che peraltro è uno stereotipo geografico legato a un'isola greca le cui abitanti avrebbero diritto ad essere considerate potenzialmente eterosessuali, almeno come "una delle possibilità"; paradossalmente condanna anche l'aggettivo "saffico", che pure ha l'identica etimologia salvo riferirsi alla persona specifica, senza pregiudizio geografico verso tutte le sue con-isolane; insomma, nella sua foga manichea afferma che l'aggettivo legato alla grande poetessa è male, mentre quello legato all'isola dove ella viveva è (chissà perché) buono; la moralistica e poco convincente spiegazione è che "saffico (...) richiama atmosfere lascive e seducenti adatte a stuzzicare anche il lettore maschio", insomma, una motivazione antimaschile;

definiscono "discriminazione maschilista" il fatto che per le donne omosessuali non ci siano insulti o parole specificamente dispregiative, sul modello di "frocio";

impongono di definire la persona transessuale con apparenza femminile "la trans" e non "il trans";

evidenziano anche un altro aspetto del tutto ideologico e ascientifico, e, alla fine, discriminatorio: la descrizione di un percorso dal comportamento eterosessuale a quello omosessuale come totalmente e incondizionatamente positivo, "prendere coscienza della propria omosessualità, accettarla e iniziare a vivere delle relazioni e dichiararsi all'esterno", mentre l'ipotesi inversa è presentata come immancabilmente manipolativa che "può causare gravi conseguenze sul piano psichico"; da queste stesse parole emerge anche un altro stereotipo, poiché danno per scontato che la vita sessuale delle persone sia fatta di molteplici "relazioni", escludono comportamenti realmente monogamici che consisterebbero nello "iniziare a vivere *una relazione*";

non mancano di stabilire con certezza la positività del rivelare apertamente la propria omosessualità;

le linee guida ricordano che "Il matrimonio non esiste in natura. Mentre in natura esiste l'omosessualità";

pretendono inoltre l'applicazione delle norme contenute nel progetto di legge sull'omofobia, ben lontano dal diventare legge, dando peraltro una propria interpretazione, assai estensiva e dunque repressiva del concetto di

"omofobia" e "transfobia", cosa che il testo licenziato dalla Camera non fa (AC 245, trasmesso al Senato, in corso di esame in Commissione);

si spingono ad affermare che coloro che non si conformano alle suddette ideologie lo fanno per "rassicurazione rispetto alla propria sessualità", affermazione chiaramente sessista e discriminatoria;

condannano persino il fatto di "rimandare al sesso" quando ci si occupa di omosessualità, che non si capisce a cos'altro possa riferirsi;

condannano anche per l'uso di immagini dei "gay pride" per illustrare servizi giornalistici sui cosiddetti "diritti", poiché questo "mette in secondo piano il tema dei diritti", annotazione che non ha nulla a che fare con l'intento dichiarato del documento, evitare le offese, bensì è proprio di un vero e proprio manuale di propaganda;

arrivano a ricordare, per quanto riguarda le manifestazioni delle "famiglie omogenitoriali", che rendere irriconoscibili nelle immagini diffuse i volti dei minori non è un obbligo assoluto se il contesto è positivo, mostrando una volta ancora un pregiudizio *pro* omosessuali;

poiché le condanne e le affermazioni ideologiche non parevano ancora sufficienti, bollano come "tic omofobici" una serie di comportamenti dell'informazione, come il fatto di preferire giornalmisticamente come "esperti" di omosessualità persone non omosessuali, non consultare abbastanza per le comunicazioni giornalistiche "le associazioni", consultare psicologi o psicanalisti per "depoliticizzare le questioni inerenti i diritti LGBT", e arrivano anche a condannare il fatto che sui cosiddetti diritti LGBT "giornali e televisioni istituiscano un contraddittorio" per "dare voce anche a chi è contrario. Questo non è affatto ovvio", poiché si tratta di "una scelta di valore", che, secondo gli estensori del documento, deve essere evidentemente fatta solo da chi la pensa come loro e non attraverso un libero dibattito; raccomandano però ai giornalisti di "avere una lista di risorse informative a livello nazionale e locale - esperti di tematiche LGBT, rappresentanti di associazioni e coordinamenti - da utilizzare per avere in tempi rapidi dichiarazioni che permettano una composizione bilanciata nel servizio", quando si riportino dichiarazioni di segno contrario: un macroscopico caso di due pesi e due misure;

atteso che, a giudizio dell'interpellante:

il documento diventa ulteriormente ideologico quando si passa alla questione "famiglia", espressione che esso senza esitazione riconosce anche alle coppie omosessuali, dimenticando l'articolo 29 della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale la quale ha precisato ulteriormente che

tale articolo si riferisce a legami tra un uomo e una donna, attacca chi è contrario al riconoscimento delle coppie omosessuali anche con il matrimonio con argomentazioni speciose, oltre che contrarie alla Costituzione; pretende innanzitutto che la contrarietà derivi da tre punti: tradizione, natura, procreazione, per poi smontarli uno per uno, poiché anche le "coppie miste" (non si sa "miste" in che senso, se di religione, di etnia o altro) non sarebbero tradizionali, anche le coppie con grande differenza di età sarebbero "innaturali" e, quanto alla procreazione, cita documenti di istituzioni europee che sanciscono il "diritto delle persone omosessuali ad avere una famiglia", implicando dunque che anche l'adozione per le coppie omosessuali sia dogmaticamente obbligatorio benché vietato dalla legge italiana;

condanna inoltre l'uso dell'espressione "famiglia gay" o "famiglia omosessuale", ammettendo al più "famiglia omogenitoriale", con preferenza a chiamarle "famiglie" e basta, e condanna anche "famiglia tradizionale", in nome del fatto che ce ne sono ormai molte monogenitoriali, divorziate o "ricostruite", come se questi ultimi fenomeni fossero novità storiche;

condanna altresì l'espressione "matrimoni gay", poiché si tratta di "matrimonio" e basta, "Così come è inappropriato denominare il matrimonio tra due anziani *matrimonio di anziani*", non facendo alcuna distinzione tra ciò che la legge e la Costituzione consentono o non consentono;

boccia anche come "luogo comune" la convinzione che "un bambino ha bisogno di una figura maschile e di una femminile", anche qui non facendo alcun conto di ciò che dice la legge, e non tollera neppure l'espressione "adozione" in caso di maternità surrogata, espressione "che nasce dal pregiudizio" secondo il quale la coppia omosessuale è "sterile", non facendo alcun caso al fatto che tale pratica è proibita dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri condivide quanto ha diffuso il Dipartimento che a lui fa capo, in particolare se concordi con il proposito di conformare ad un'ideologia, attraverso l'azione di un ente governativo, il modo di comunicare non solo di enti e istituzioni pubbliche, ma anche dei *media* e persino delle istituzioni ecclesiastiche;

come giudichi la diffusione, a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un documento che antepone le ideologie di chi l'ha redatto alle leggi e alla Costituzione e che si configura come vera e propria propaganda

e manuale di propaganda per determinate istanze e concezioni della famiglia e della società, del tutto in contrasto con altre, ampiamente presenti e forse maggioritarie nella nostra società;

come giudichi il fatto che la "Strategia nazionale LGBT 2013-2015" della Presidenza del Consiglio dei ministri, da quanto si evince dal documento stesso, sia stata elaborata consultando unicamente associazioni "LGBT", peraltro in gran parte "schieratissime" con una certa parte politica, e non ad esempio le associazioni delle famiglie;

se non ritenga opportuno disporre il ritiro delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT" lasciando che la propaganda di parte venga svolta dalle associazioni di parte.

(2-00135) (18 marzo 2014)

GIOVANARDI, SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, PAGANO, FORMIGONI, AIELLO, DI GIACOMO, D'ASCOLA, DALLA TOR, CONTE, GUALDANI, COMPAGNA, BILARDI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'interpellanza 2-00104 pubblicata il 18 dicembre 2013 l'intero Gruppo del Nuovo centro destra poneva il problema del ruolo e delle funzioni dell'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale) che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri arrogandosi competenze non previste per legge;

a tale interpellanza non è stata data ancora risposta mentre l'UNAR ha continuato nella sua attività sino ad autorizzare la diffusione nelle scuole pubbliche di opuscoli elaborati dall'istituto "Beck" sull'educazione alla diversità;

il Vice ministro *pro tempore* del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, con delega alle pari opportunità, ha dichiarato il 16 febbraio che "quel materiale didattico è stato realizzato senza che io ne fossi informata e senza nessun accordo con il MiUR" ed ha aggiunto che è stato l'UNAR ad autorizzare la diffusione dello stesso materiale (con il *logo* del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri) "senza che il direttore De Giorgi me ne desse alcuna informazione, né che io fossi a conoscenza degli esiti della ricerca, di cui del resto ignoravo addirittura l'esistenza";

per questo atteggiamento il vice ministro Guerra aveva inviato una formale nota di demerito a De Giorgi affermando "una materia sensibile come quella dell'educazione alla diversità richiede particolare attenzione ai contenuti ed al linguaggio. Questa attenzione, quando si parla a nome delle istituzioni, ricade nella responsabilità delle autorità politiche, che devono però essere messe nella condizione di esercitarle. Non è inoltre accettabile che materiale didattico su questi argomenti sia diffuso fra gli insegnanti da un ufficio delle pari opportunità senza alcun accordo con il MIUR";

agli interpellanti non risulta che tale materiale sia stato ritirato dalle scuole né che il Ministero abbia preso posizione ufficiale sulla questione, mentre dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici sono state espresse presso la Camera dei deputati considerazioni diverse da quelle a suo tempo usate dal ministro Guerra,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per bloccare nelle scuole pubbliche queste iniziative unilaterali, a giudizio degli interpellanti illegittime e scorrette, che, come ha sottolineato il Sottosegretario di Stato per l'istruzione Toccafondi "sembrano voler imporre una impronta culturale a senso unico destando preoccupazione e confusione in tutto il sistema educativo".